

**CITTA' DI TORINO**

**CIRCOSCRIZIONE 8**

\*\*\*\*\*

**CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL PUNTO RISTORO DURANTE LE  
STAGIONI ESTIVE 2023-24-25  
PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO "LIDO TORINO"  
VIA VILLA GLORI 21 – TORINO  
CIG N. 7523BABBC8**

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

---

---

**CAPITOLATO DI GARA**

---

## **SEZIONE I – MODALITA' DELLA GARA**

### **ART. 1 – OGGETTO**

La Circoscrizione 8 intende procedere, mediante gara per concessione di servizi regolata dall'art. 164 e seguenti della Parte III Titolo I capo I del D.Lgs. 50/2016, e relativi atti attuativi, con le modalità specificate nel presente capitolato e nel vigente regolamento per la Disciplina dei contratti della Città di Torino in quanto compatibili. Per quanto non espressamente previsto nel richiamato Decreto legislativo e negli atti attuativi, ai sensi dell'art. 30 comma 8 del D. Lgs. 50/2016, alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si applicano le disposizioni di cui alla legge 7/8/1990 n. 241, alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del Codice Civile.

L'espletamento della presente procedura negoziata è finalizzata alla concessione nel periodo estivo indicato all'art. 13:

- della gestione di uno spazio aperto, da attrezzare a punto ristoro da parte del concessionario, presso l'impianto sportivo Lido Torino – via Villa Glori 21, individuato alla lettera A dell'allegata planimetria (all. 1), comprendente una zona chiosco e una zona tavolini;
- della gestione del servizio di noleggio lettini prendisole, come meglio specificato in questo articolo sotto il titolo "NOLEGGIO LETTINI PRENDISOLE";
- della contestuale organizzazione e realizzazione gratuita di un progetto di iniziative ricreative, sportive, musicali, di svago e di intrattenimento, finalizzate a rendere più gradevole la permanenza dei frequentatori nell'impianto, come meglio specificato di seguito in questo articolo sotto il titolo "INIZIATIVE".

Le comunicazioni e/o eventuali rettifiche inerenti la procedura di gara saranno pubblicate sul sito Web della Circoscrizione 8: [www.comune.torino.it/circ8](http://www.comune.torino.it/circ8).

Il concessionario assumerà la gestione delle attività oggetto di concessione secondo le seguenti modalità:

#### **SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE**

- lo spazio è da utilizzarsi come punto ristoro destinato ad un utilizzo limitato ai soli frequentatori della piscina, prevedendo il servizio di bar durante il periodo estivo, della durata di quattro mesi, decorrenti dalla firma del contratto per il 2023 e da giugno a settembre negli anni 2024 e 2025.

- Il periodo di esecuzione del servizio potrà subire delle variazioni dovute a eventuali chiusure straordinarie dell'impianto;

- detto spazio, fornito di utenze di elettricità e acqua, dovrà essere dotato di installazioni e attrezzature idonee a fornire un servizio di bar e ristoro.

L'aggiudicatario dovrà essere in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 4 e 5 della L.R. del Piemonte n. 38 del 29/12/2006 e s.m.i. sulla disciplina dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande. Ai sensi dell'art. 7, comma 4 della Legge Regionale sopra citata non sarà consentita, trattandosi di esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, la somministrazione di bevande con contenuto alcolico superiore al 21% del volume.

#### **NOLEGGIO LETTINI PRENDISOLE.**

I) Il concessionario dovrà provvedere all'acquisto di 40 lettini prendisole nel 2023, che si impegnerà a donare alla Circoscrizione alla fine della concessione.

Dovrà altresì gestire il noleggio dei lettini acquistati e degli altri di proprietà della Circoscrizione e ne incamererà i proventi, con l'obbligo di praticare la tariffa comunale di Euro 3,10 a lettino.

Sulla base della media dei biglietti venduti negli anni 2018-2019, precedenti alle limitazioni dovute al Covid-19, si stima, per il periodo giugno-settembre, un incasso presunto di Euro 12.540,00.

II) I lettini prendisole dovranno avere preferibilmente le seguenti caratteristiche: lettino prendisole multiposizione – struttura in propilene – dim. 1920x710x1000 h schienale – colore bianco. Conforme alle norme sulla sicurezza vigenti.

## **INIZIATIVE**

1) I partecipanti al bando dovranno presentare una proposta dettagliata per la realizzazione di iniziative pomeridiane specificamente rivolte ai bambini, indicando tipologia di attività, giorni della settimana e orario.

2) La Circostrizione prevede inoltre una seconda apertura a pagamento della piscina, approssimativamente dalle ore 18.00 alle 00.00, durante la quale il gestore dovrà organizzare e realizzare gratuitamente iniziative ricreative, musicali, di svago e di intrattenimento, a bordo vasca. Tali attività dovranno svolgersi per un massimo di tre serate ricorrenti per ogni settimana, nelle stagioni estive 2023-2024-2025.

Per quanto concerne il progetto delle iniziative ricreative musicali, di svago e di intrattenimento, i partecipanti al bando dovranno presentare una specifica proposta dettagliata, con tipologia di attività e orario, e riferita a ciascuna serata proposta dell'iniziativa che si intende attuare.

L'aggiudicatario sarà tenuto a realizzare tutte le iniziative proposte nell'arco della durata contrattuale ad esclusione di quelle che, per cause non dipendenti dal concessionario o per condizioni meteorologiche avverse, non potranno essere attuate.

L'attività di intrattenimento e svago dovrà svolgersi nei limiti imposti dall'art. 15 della L.R. del Piemonte n. 38 del 29/12/2006 e s.m.i..

## **ART. 2 – VALORE TOTALE DELLA CONCESSIONE**

Il valore annuale della concessione è quantificato in €. 16.000,00, per un complessivo di €. 48.000,00 per triennio di gestione del servizio.

## **ART. 3 – CANONE**

Il valore mensile del canone è stato quantificato Euro 728,33. Tale importo viene calcolato sulla base della stima patrimoniale dell'area effettuata dalla Divisione Edifici Municipali Patrimonio e Verde – Servizio Valutazioni del 1/076/2023, prot. 1706.

## **ART. 4 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E MODALITA' DI GARA**

### **Soggetti ammessi a partecipare**

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti singoli e raggruppati in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 4 e 5 della L. R. n. 38 del 29/12/2006 e dall'art. 17 del D. Lgs 114/98 e s.m.i. e i soggetti, singoli o raggruppati, di cui all'art. 45 del D. Lgs. 50/2016, con l'osservanza di quanto disposto dallo stesso art. 45 e successivi artt. 47 e 48.

Non possono partecipare alla presente gara i concorrenti che si trovino fra loro in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Raggruppamenti temporanei di operatori economici.

E' ammessa la presentazione di offerta da parte dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti) ed e) (consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del Codice Civile) del D. Lgs. 50/2016 anche se non ancora costituiti, con le modalità di cui all'art. 48 del medesimo D.Lgs. In tal, caso l'offerta dovrà:

- essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti;
- contenere l'impegno che in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;

- specificare le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Civica Amministrazione, nonché nei confronti dell'eventuale subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di prestazioni secondarie la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità del mandatario.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti a pena di esclusione di tutte le diverse offerte presentate.

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016 sono tenuti a indicare, in sede di offerta, (se non già dichiarato in istanza) per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato ferme restando le responsabilità penali ex art. 353 C.P.

I consorzi di cui agli artt. 45, comma 2, lett. c), e 46, comma 1, lett. f) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto. Con le linee guida dell'ANAC di cui all'art. 84 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sono stabiliti, ai fini della qualificazione, i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni.

È vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell'art. 48 del D. Lgs. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

La mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

Avvalimento

E' ammesso il ricorso all'avvalimento nei modi e termini di cui all'art. 89 D. Lgs. 50/2016.

### **Presentazione dell'offerta**

Gli operatori economici, per essere ammessi alla gara, dovranno presentare un plico chiuso e sigillato contenente la documentazione di cui ai successivi punti:

All'interno del plico chiuso dovranno essere inserite le seguenti **3 buste**:

### **BUSTA 1) "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", contenente:**

**1) Istanza di ammissione (all. 2)** alla gara, in bollo o in carta semplice per i soggetti esenti (es. Onlus), redatta in lingua italiana, indirizzata al "**Dirigente della Circostrizione 8**" datata e sottoscritta dal legale rappresentante della ditta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore ai sensi dell'art. 38, comma 3, D.P.R. 445 del 28.12.2000, contenente le seguenti dichiarazioni, rese sotto la responsabilità penale del dichiarante (art. 76 DPR 445/2000), successivamente verificabili relative a:

- a) iscrizione nel registro C.C.I.A.A., con indicazione della denominazione, ragione sociale, sede legale e oggetto dell'attività, partita IVA e codice fiscale, nominativi, residenza e codice fiscale degli amministratori, dei legali rappresentanti e dei direttori tecnici risultanti dal certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- b) di non trovarsi in alcuna delle circostanze previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 (possesso dei requisiti di ordine generale);
- c) inesistenza delle cause ostative di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i. (disposizione antimafia);
- d) l'impegno a rispettare per tutti i propri addetti, anche se in possesso della qualifica di soci, gli standard di trattamento salariale e normativo previsti dal contratto collettivo nazionale e dagli accordi territoriali stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto;
- e) di impegnarsi al rispetto di quanto disposto dall'art. 30 comma 4 D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;

- f) di aver valutato nella determinazione del prezzo offerto tutti gli oneri da sostenere per assicurare una regolare e puntuale esecuzione dei servizi nel rispetto delle condizioni tutte previste dal capitolato d'appalto e relativi allegati;
- g) che il prezzo offerto è stato determinato tenendo conto altresì degli oneri previsti per l'adozione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro in attuazione del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché del costo del lavoro come determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, del settore merceologico oggetto delle prestazioni dell'appalto; in ogni caso il costo non deve essere inferiore a quello previsto dal CCNL applicabile per eseguire le prestazioni oggetto della fornitura;
- h) di impegnarsi a prendere visione dei rischi specifici e di interferenza presenti nel luogo di lavoro oggetto dell'appalto e a firmare il documento relativo;
- i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 68 del 12/3/99 e s.m.i., ovvero, qualora non soggetti a tali obblighi, la dichiarazione di responsabilità attestante la condizione di non assoggettabilità alla Legge 68/99;
- j) l'intenzione di avvalersi delle condizioni previste all' art. 105 del D. Lgs. 50/2016 ovvero la quota di appalto che il concorrente intende eventualmente subappaltare nel rispetto delle modalità previste nel Capitolato di gara con l'indicazione della terna di subappaltatori specificando la denominazione/ragione sociale e il codice fiscale;
- k) che la prestazione offerta corrisponde alle specifiche ed ai requisiti indicati nel presente Capitolato.
- l) di conoscere e accettare tutte le clausole contenute nel presente Capitolato d'Appalto e nei relativi allegati;
- m) di essere in possesso (o di impegnarsi a stipulare la relativa polizza entro 15 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione) di assicurazione RCT per danni a persone o cose che fossero prodotti durante l'esecuzione del servizio con massimali adeguati;
- n) **di impegnarsi al rispetto del Patto di integrità delle imprese approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 31/03/2016 n. mecc. 2015-07125/005 e del Codice di Comportamento della Città approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data 31/12/2013 n. mecc. 201307699/004 ([www.comune.torino.it/amministrazionetrasparente/bm~doc/cod\\_comportamento\\_torino.pdf](http://www.comune.torino.it/amministrazionetrasparente/bm~doc/cod_comportamento_torino.pdf)).**
- o) di impegnarsi al rispetto dei criteri ambientali minimi di cui al Decreto del Ministro dell'Ambiente 11/4/2008, ai sensi dell'art. 34 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Per le comunicazioni da parte di questa Civica Amministrazione dovranno altresì essere indicati nell'istanza di ammissione :

- indirizzo di posta elettronica (commerciale e PEC) al quale inviare le comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 D. Lgs. 50/2016; numero telefonico;
- il numero di cellulare e indirizzo email di un referente;
- numeri di posizione INPS ed INAIL. Indicazione delle sedi zonali di competenza degli Enti Previdenziali e dell'Agenzia delle Entrate. In caso di più posizioni INPS e INAIL, occorrerà indicare quella in cui ha sede l'attività principale dell'impresa;
- **contratto di lavoro applicato ai propri dipendenti e loro numero;**
- codice attività conforme ai valori dell'Anagrafe Tributaria;
- indicazione della sede del servizio provinciale competente, indirizzo, n. telefonico e fax, per le funzioni di collocamento, per verificare l'ottemperanza alla disciplina del lavoro dei disabili;

**2) Dichiarazione di ottemperanza al D. Lgs. 81/2008**, compilando e sottoscrivendo il fac simile allegato al presente capitolato (all. 3).

**3) Patto di integrità** sottoscritto dal legale rappresentante della ditta (all. 4).

**4) Dichiarazione attestante di avere effettuato un sopralluogo presso l'impianto e di aver preso visione dello stato di fatto dell'intera struttura; tale dichiarazione dovrà essere sottoscritta sia dal legale rappresentante della ditta concorrente sia da un referente dell'impianto Lido.** Per effettuare il sopralluogo sarà necessario prendere contatti con i referenti dell'impianto Lido, tel. 011.01129242 - 3348018043.

**5) Dichiarazione che le iniziative proposte in sede di gara saranno mantenute e attuate integralmente anche per la stagione estiva 2024, così come anche l'offerta economica.**

**6) D.G.U.E.** debitamente compilato, solamente per le parti richieste nel presente capitolato, utilizzando il modulo allegato (all. 6) che dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante

In caso di subappalto dovrà essere presentato DGUE compilato e sottoscritto da ogni impresa subappaltatrice.

Gli operatori economici possono riutilizzare le informazioni fornite in un DGUE già utilizzato in una procedura d'appalto precedente purché le informazioni siano ancora valide e pertinenti. In tale caso dovranno indicarne i relativi estremi.

**BUSTA 2 “DOCUMENTAZIONE TECNICA ED ECONOMICA”:** debitamente sigillata, datata e firmata dal legale rappresentante, contenente:

- offerta economica in aumento sul canone posto a base di gara e richiamato all'art. 2;
- il progetto minuziosamente dettagliato per ogni giornata in cui si svolgeranno le iniziative e formulato secondo le modalità di cui all'art. 1 del capitolato “INIZIATIVE”, corredato di eventuale curriculum di precedenti esperienze analoghe svolte;
- piano economico finanziario dell'iniziativa;
- l'impegno all'acquisto dei lettini da donare alla Circostrizione alla termine della concessione, come da punto 1 del presente capitolato;
- l'indicazione ai sensi dell'art. 95, comma 10 e dell'art. 97, comma 5, lett. c), del D. Lgs.50/2016, dei propri costi della manodopera (dettagliati secondo il facsimile all. 7) e degli oneri di sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, che saranno affrontati dall'Impresa nel corso dell'esecuzione dell'appalto.

Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'art. 97, comma 5, lettera d) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

**PROCEDURA DI SOCCORSO ISTRUTTORIO:** le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda (mancanza di elementi, incompletezza, irregolarità essenziale degli elementi) possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al comma 9, art. 83, D. Lgs. 50/2016.

In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del D. Lgs 50/2016, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

**INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI:** le informazioni e le comunicazioni circa le esclusioni e l'aggiudicazione della gara saranno fornite nei modi e nei termini previsti dall'art. 76 del D. Lgs. 50/2016.

**Il plico sigillato, contenente le buste “1” e “2”, dovrà riportare il nome e la ragione sociale del concorrente e la dicitura:**

**“Contiene offerta per la gestione del punto ristoro per le stagioni estive 2023-2024 presso l'impianto sportivo Lido Torino – CIRCOSCRIZIONE 8”**

**e dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo della Circostrizione 8**

**entro e non oltre le ore 12.00 del 12/7/2023**

Il recapito dello stesso, da presentarsi con le modalità sopra indicate, rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo, non giunga a destinazione in tempo utile.

Oltre detto termine non sarà valida alcuna offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva ad offerta precedente.

Si avverte che l'orario di servizio al pubblico effettuato dall'Ufficio Protocollo della Circoscrizione 8 è il seguente: **dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00**

L'offerta presentata oltre il termine sopra stabilito e comunque condizionata non sarà presa in considerazione.

L'offerta è impegnativa per la Ditta e lo sarà per l'Amministrazione dopo l'adozione dei conseguenti provvedimenti amministrativi.

#### **ART. 5 - ONERI PER LA SICUREZZA**

Sono a totale carico degli operatori economici partecipanti gli oneri per la sicurezza sostenuti per l'adozione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici afferenti l'attività svolta.

Gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze prodotte nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto, di cui all'art. 26, comma 3 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., sono stati valutati pari a zero.

Con ciò si intende che la eliminazione o la riduzione dei rischi da interferenze è ottenuta con la sola applicazione delle misure organizzative ed operative individuate nel DUVRI e nella successiva riunione di coordinamento tra datore di lavoro dell'impresa aggiudicataria e datore di lavoro della sede dell'Amministrazione oggetto del servizio.

#### **ART. 6 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

Un'apposita commissione, composta ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. 50/2016, valuterà, unitamente alle domande di partecipazione, le offerte pervenute. La predetta commissione si riunirà in seduta pubblica nel giorno che sarà pubblicato sulla pagina web circoscrizionale [www.comune.torino.it/circ8/](http://www.comune.torino.it/circ8/), presso l'ufficio del Dirigente, primo piano, c.so Corsica 55, Torino.

Nel rispetto dei principi per l'aggiudicazione di concessione di servizi di cui all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, si ritiene di individuare il concessionario in osservanza ai principi del suddetto articolo, in analogia e secondo quanto previsto dall'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai criteri di seguito riportati:

**OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA punti 100.**

1) La valutazione del merito tecnico, per 100 punti complessivi, sulla base degli elementi di giudizio rilevabili dall'offerta secondo i seguenti parametri:

- l'originalità e qualità del progetto: massimo 35 punti.
- la varietà delle iniziative proposte: massimo 30 punti.
- l'orario di durata giornaliera di ciascuna iniziativa: massimo 5 punti.
- Il maggior numero di serate proposte (max 3) e di pomeriggi per bambini: massimo 5 punti.
- Maggior numero di lettini acquistati oltre i 40: 1 punto per ogni lettino per un massimo di 10 punti

2) Curriculum documentale: massimo 5 punti.

3) Offerta economica: massimo 10 punti.

I punteggi saranno attribuiti secondo la seguente formula:

$$C(a) = \sum n [W i * V(a) i]$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a)

n = numero totale dei requisiti

W i = peso attribuito al requisito (i)

V(a) i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno

$\sum n$  = sommatoria

Il punteggio complessivo dell'offerta economica sarà determinato dal singolo punteggio ottenuto per le componenti riferite all'importo in euro del canone.

L'Amministrazione si riserva di non procedere all'aggiudicazione nel caso di una sola offerta valida; si riserva altresì, ai sensi dell'art. 95 c. 12 del D. Lgs. 50/2016 di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

L'aggiudicazione comunque avverrà sotto la condizione che la ditta aggiudicataria non sia incorsa in cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

L'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è comunque subordinata alla verifica del possesso in capo all'aggiudicatario dei requisiti di ordine generale, nonché agli adempimenti connessi alla stipulazione del contratto.

I requisiti di ordine generale, nonché quelli di ordine economico-finanziario e tecnico-professionale, verranno verificati dalla Stazione Appaltante.

**L'aggiudicatario, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione dovrà presentare i documenti utili al perfezionamento contrattuale.**

I mancati adempimenti connessi e conseguenti all'aggiudicazione, comporteranno l'annullamento della medesima e l'incameramento della cauzione provvisoria, comporterà identica conseguenza il ritiro dell'offerta o la rinuncia all'offerta, successiva all'apertura della gara. Il servizio potrà essere affidato al concorrente che segue nella graduatoria. L'offerta del concorrente è vincolante sin dalla sua presentazione.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria

#### **ART. 7 -GARANZIA DEFINITIVA**

La Ditta aggiudicataria, prima della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 dovrà costituire una garanzia definitiva (cauzione o fideiussione) pari al 10% dell'importo di aggiudicazione (al netto dell' IVA) costituita nelle forme e con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste all'art. 93, comma 7, D.Lgs. 50/2016.

La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia definitiva, inoltre, garantirà la stazione anche per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali: ai sensi del comma 2, art. 103, D. Lgs. 50/2016, la stazione appaltante avrà diritto a rivalersi direttamente sulla garanzia definitiva per l'applicazione delle stesse.

Qualora, per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, l'ammontare della garanzia dovesse ridursi, la stazione appaltante potrà richiedere il reintegro della stessa per una somma di pari importo.

La stazione appaltante ha altresì diritto di valersi della cauzione definitiva nei seguenti casi: **a)** per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore; **b)** per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio, nel caso di appalto di servizi, oppure addetti all'esecuzione del servizio.

**La mancata costituzione della garanzia definitiva** determina: **a)** la decadenza dell'affidamento; **b)** l'acquisizione, da parte della stazione appaltante, della garanzia provvisoria di cui all'art. 93, D. Lgs. 50/2016; **c)** l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

**Modalità costituzione garanzia definitiva:** ai sensi del comma 3, art. 93, D. Lgs. 50/2016, la garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Ai sensi del comma 2, art. 93, D. Lgs. 50/2016, la cauzione definitiva può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative devono essere conformi agli schemi tipo di cui all'art. 103 comma 9 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

La fideiussione bancaria o polizza assicurativa di cui sopra deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

**Raggruppamenti temporanei:** in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

La cauzione definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

**Con riferimento alle modalità di svincolo si richiama il disposto del comma 5, art. 103, D. Lgs. 50/2016.**

## ART. 8 - SUBAPPALTO

La Ditta affidataria è tenuta ad eseguire in proprio il servizio oggetto del presente capitolato. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

E' ammesso il ricorso al subappalto nei modi e nei termini di cui all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016.

Al contratto di subappalto si applicano inoltre le disposizioni di cui agli articoli 30, 35, 80, 83, 84 del D. Lgs. 50/2016, così come richiamati dall'art. 105 del medesimo decreto legislativo.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Ai sensi del comma 4, art. 105, D. Lgs. 50/2016, senza l'autorizzazione dell'Amministrazione è vietato alle ditte aggiudicatrici cedere in subappalto l'esecuzione della fornitura/servizio oggetto del presente Capitolato. Il subappalto senza il consenso della Stazione appaltante o in presenza di qualsiasi atto diretto a nascondere, fa sorgere all'Amministrazione il diritto di risolvere il contratto, senza il ricorso ad atti giudiziari, con incameramento della cauzione e risarcimento dei danni.

La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4, art. 105, D. Lgs. 50/2016, entro 30 gg. dalla relativa richiesta. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. I termini sono ridotti della metà nei casi previsti dal comma 18, art. 105, D. Lgs. 50/2016.

All'atto dell'offerta i soggetti partecipanti alla procedura dovranno indicare i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare. E' fatto obbligo al concorrente di dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.

Il concorrente dovrà altresì indicare in istanza una terna di subappaltatori, ai sensi del comma 6 dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016.

L'affidatario dovrà depositare il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 gg. prima della data di inizio della prestazione unitamente alla trasmissione della certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D. Lgs. 50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.

L'affidatario dovrà provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali, da apposita verifica, risulti la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016.

L'affidatario che si avvale del subappalto dovrà allegare alla copia autentica del contratto di subappalto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice Civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione dovrà essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

Le disposizioni di cui all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendano eseguire direttamente le prestazioni scorporabili.

E' consentita, in deroga all'articolo 48, comma 9, primo periodo, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la costituzione dell'associazione in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.

Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui all'art. 105 comma 13 del D. Lgs. 50/2016, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore impiegato nell'esecuzione del contratto ed in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a detto personale, si richiama il disposto dell'art. 30, rispettivamente comma 5 e comma 6, del D. Lgs. 50/2016.

Nei casi previsti dal comma 13, art. 105, D. Lgs. 50/2016, la stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni da questi eseguite.

#### **ART. 9- D.U.V.R.I. – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER L'ELIMINAZIONE DELLE INTERFERENZE (art. 26 comma 3 D.Lgs. 81/2008).**

L'aggiudicatario firmerà il documento unico di valutazione del rischio per l'eliminazione delle interferenze. I costi relativi alle misure di sicurezza necessari per l'eliminazione delle interferenze sono stati valutati pari a zero.

### **SEZIONE II – OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO**

#### **ART. 10 - OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO, MODALITA' E TEMPI DI ESECUZIONE**

##### **1) Presentazione Documenti**

La ditta aggiudicataria è tenuta a presentare, entro 10 giorni consecutivi dalla data di comunicazione che avverrà

con apposita lettera, presso una sede comunale che verrà comunicata dall'Amministrazione la **documentazione probatoria**, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.

Pertanto, l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva sarà subordinata all'esito positivo di detta verifica e nel caso di difformità da quanto richiesto nel disciplinare tecnico o dichiarato in sede di gara si procederà alla revoca dell'aggiudicazione, previo incameramento della cauzione provvisoria a titolo di risarcimento danni. In tal caso l'Amministrazione si riserva la facoltà di affidare il servizio al secondo miglior offerente.

## **2) Tracciabilità flussi finanziari**

L'Aggiudicatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Pertanto, entro 7 giorni dalla sottoscrizione del contratto, l'Aggiudicatario comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi e copia documento d'identità dei suddetti soggetti delegati. Inoltre, l'Appaltatore inserisce nei contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori una apposita clausola con la quale gli stessi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

Qualora l'Aggiudicatario non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, i contratti stipulati si risolvono ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

La stazione appaltante verifica in occasione di ogni pagamento all'Aggiudicatario e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

## **3) Comunicazione nominativo rappresentate**

La Ditta aggiudicataria deve designare una persona con funzioni di "Rappresentante", il cui nominativo dovrà essere notificato alla Stazione Appaltante. Il Rappresentante avrà il compito di decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni appaltate ed all'accertamento di eventuali danni. Pertanto, tutte le comunicazioni e le contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con detto Rappresentante, che dovrà essere munito di delega espressa da parte della Ditta aggiudicataria, dovranno intendersi fatte direttamente all'aggiudicataria stessa. Detto Rappresentante deve essere facilmente rintracciabile anche mediante telefono cellulare fornito dalla Ditta aggiudicataria. Quest'ultima è tenuta a fornire prova del regolare adempimento di tutti gli obblighi di cui al presente articolo.

## **4) Altri obblighi**

La ditta aggiudicataria è tenuta ad apportare tutte quelle modifiche di lieve entità che, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione appaltante, saranno ritenute necessarie per garantire l'ottimizzazione del servizio. Dette modifiche non potranno dare motivo all'appaltatore di avanzare pretese di variazioni di prezzo, di compensi o indennizzi di qualsiasi natura o specie.

Tali modifiche dovranno risultare da un verbale firmato congiuntamente dal Dirigente del Servizio e dal Rappresentante della ditta e non dovranno comportare nessuna riduzione rispetto all'importo di aggiudicazione.

## **5) Mancata conclusione del rapporto contrattuale**

Qualora, per motivi diversi, non dovesse concludersi il rapporto contrattuale con il primo migliore offerente, sarà facoltà della Civica Amministrazione affidare il servizio al concorrente che segue in graduatoria, fatti salvi i diritti al risarcimento dei danni.

## **6) Oneri a carico del concessionario**

Il concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese:

- al pagamento del canone per la gestione del servizio da corrispondere in quattro rate, la prima all'inizio dell'attività e le successive anticipatamente entro il 5 di ogni mese, mediante bonifico;
- ad un consono allestimento dello spazio e alla fornitura delle attrezzature e degli arredi del locale bar secondo le normative vigenti;
- a dotare il bar di tutte le suppellettili e gli arredi (tavolini, sedie, ombrelloni, ecc.) che resteranno di proprietà del gestore e delle materie prime necessarie all'erogazione del servizio; a tal fine si obbliga il concessionario, per ragioni di sicurezza a fornire materiale di carta e/o plastica, per piatti, bicchieri, tazzine, posate.
- a garantire che il carico e scarico delle merci avvenga in ore e con modalità tali da non provocare intralci all'attività dell'impianto.
- al pagamento di tutte le imposte, tasse e contributi derivanti dall'esercizio dell'attività;
- al pagamento delle spese relative alla pulizia dei locali e delle attrezzature, alla custodia ed alla conservazione di tutto quanto costituisce impianto, dotazione, ecc. dell'esercizio oggetto della concessione;
- all'esecuzione di tutti i lavori di ordinaria manutenzione per l'area interessata alla gestione del servizio;
- alla stipula, per la durata del contratto, di adeguata polizza assicurativa a copertura di tutti i rischi derivanti dalla installazione delle attrezzature dal medesimo fornite e necessarie per il corretto svolgimento delle varie attività;
- all'assunzione a proprio carico del pagamento delle spese e la responsabilità relative al personale addetto al servizio e alle attività, comprese le assicurazioni e le previdenze prescritte dalle leggi a favore di esso;
- all'intestazione a proprio nome del contatore dell'energia elettrica ad esclusivo uso del servizio del punto ristoro (n. contatore, attualmente inattivo, 04433974 Pod IT 020E00275901) e al pagamento dei consumi relativi; il costo dell'utenza dell'acqua viene considerato, per la sua modesta entità, compreso nel costo per la gestione del punto ristoro (contatore numero 20210001 e filiale 10749156, cod. utenza idrico 0010131004);
- al pagamento di tutte le spese inerenti la realizzazione del progetto di iniziative proposto in offerta;
- al termine della concessione l'area utilizzata dovrà essere restituita nello stato in cui è stata consegnata.

#### **7) Modalità di svolgimento dell'attività**

La conduzione del punto ristoro sarà soggetta a tutte le condizioni che saranno fissate dalla Civica Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, fermo restando l'obbligo per il concessionario di assicurare il perfetto funzionamento del servizio oggetto della concessione, consentendo inoltre il libero accesso al punto ristoro ai frequentatori dell'impianto sportivo, con le modalità di cui all'art. 1 del presente capitolato, **tutti i giorni, dalla data di sottoscrizione del contratto e durante tutto l'orario di apertura della piscina**: dal 2 giugno all'11 giugno: da martedì a giovedì 14.30-19.00, da venerdì a domenica 12.30-19.00; dal 12 giugno al 23 luglio: da martedì a sabato 9.00-12.00, domenica 9.00-19.00; dal 24 luglio al 29 settembre: da martedì a giovedì 14.30-19.00, da venerdì a domenica 12.30-19.00. Gli orari potranno subire variazioni in eccesso o in difetto, richieste dall'Amministrazione.

L'attività di somministrazione di alimenti e bevande dovrà essere rivolta esclusivamente ai frequentatori dell'impianto sportivo e potrà essere svolta solo durante l'orario di apertura dell'impianto con divieto di accesso al bar dalla pubblica via.

Il Concessionario si obbliga a condurre il servizio bar con il miglior decoro possibile e con la massima scrupolosità, avvalendosi di personale qualificato per il quale si assume ogni responsabilità e l'impegno a rispettare, anche se in possesso della qualifica di soci, gli standard di trattamento salariale previsti dal Contratto Nazionale di Categoria e le disposizioni di legge vigenti in materia di assunzione della manodopera, previdenza sociale, prevenzione contro gli infortuni e l'igiene sul lavoro, nonché di assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali.

Il Concessionario si assume, altresì, l'impegno ad osservare le normative vigenti in materia di prevenzione, protezione e sicurezza sul lavoro contenute nel D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Le iniziative di svago proposte nel progetto dovranno essere sempre ed esclusivamente gratuite per gli avventori dell'impianto.

L'esecuzione del servizio dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni del presente capitolato di gara, di tutte le norme di legge e/o regolamenti vigenti applicabili all'oggetto, e dovrà essere effettuata con la massima diligenza.

## **ART. 11 – CONSEGNA**

Prima della presentazione dell'offerta il concorrente è tenuto a effettuare un sopralluogo preventivo dello spazio aperto da attrezzare a punto ristoro di cui all'art. 1 del presente capitolato. Questo è consegnato al gestore che l'accetta nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. La Città non è tenuta ad alcun risarcimento qualora l'area presenti vizi o vincoli tali da pregiudicarne in tutto o in parte l'utilizzo.

Prima dell'inizio della gestione verrà redatto in contraddittorio e duplice copia un verbale di consegna dell'area e degli impianti la cui consistenza verrà in tal modo identificata e definita.

La superficie adibita a servizio bar dovrà essere convenientemente attrezzata oltre che essere fornita di quanto occorre all'esercizio, in base alla normativa vigente, a cura e spese del concessionario.

A fine contratto, o in caso di revoca della concessione, il gestore dovrà rimuovere tutte le attrezzature ed ogni altro manufatto installati nell'area per lo svolgimento delle varie attività, restituendo lo spazio nel primitivo stato a spese del concessionario.

Il Concessionario si obbliga a non apportare alcuna modifica, innovazione o trasformazione degli spazi nonché degli impianti elettrici e idraulici, senza preventiva autorizzazione scritta da parte della Civica Amministrazione e, qualora tale autorizzazione sia concessa, il medesimo non potrà chiedere alla Civica Amministrazione o al subentrante concessionario alcun compenso per le spese di miglioria da lui eseguite. Le migliorie o le riparazioni eseguite dal concessionario resteranno a favore della Civica Amministrazione.

Il concessionario dovrà organizzare il deposito delle proprie attrezzature e scorte all'interno dello spazio oggetto del contratto. E' fatto divieto di installare depositi, strutture o oggetti all'esterno dell'esercizio.

## **ART. 12 – BENI DI PROPRIETA' DEL CONCESSIONARIO**

Al termine del contratto il concessionario potrà liberamente disporre dei macchinari, suppellettili e supporti di sua proprietà, adibiti e utilizzati per lo svolgimento dell'attività senza che l'Amministrazione o il nuovo concessionario abbiano l'obbligo di riscattarli o di corrispondere indennizzi, rimborsi o compensi a qualunque titolo.

## **ART. 13 – DURATA**

La concessione per la stagione 2023 decorre dalla data di stipulazione del contratto, previa avvenuta esecutività della determinazione dirigenziale di concessione, e avrà scadenza quadrimestrale salvo diversi accordi che potranno intercorrere con la Circostrizione per iscritto o quanto stabilito al penultimo capoverso dell'art. 1 "INIZIATIVE"; per gli anni 2024-2025 la concessione avrà durata dalla seconda settimana di giugno alla seconda settimana di settembre, salvo quanto sopra precisato.

Le date di inizio e fine saranno comunicate con l'approvazione della deliberazione di calendarizzazione del periodo estivo.

**L'Amministrazione potrà decidere, a suo insindacabile giudizio, di non concedere il servizio in oggetto per la stagione 2024 se il servizio per l'anno 2023 non sarà considerato adeguato sulla base di accertate inadempienze contrattuali.**

## **ART. 14 - RESPONSABILITA' DANNI E ASSICURAZIONE PER DANNI A TERZI**

La Ditta aggiudicataria è sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose comunque verificatisi nell'esecuzione del servizio, derivanti da cause di qualunque natura ad essa imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte dell' Amministrazione.

A copertura dei danni di cui sopra, prima di dare inizio all'esecuzione del contratto e per tutta la durata dello stesso, l'impresa dovrà essere assicurata contro i danni a cose e/o persone che dovessero essere arrecati dal

proprio personale nell'esecuzione del contratto o comunque, in dipendenza diretta o indiretta della esecuzione dell'appalto, mediante apposita e adeguata polizza assicurativa RCT/RCO con primaria compagnia di assicurazione.

In particolare la polizza assicurativa dovrà espressamente coprire i seguenti rischi:

- a) responsabilità civile verso terzi ivi compresi i dipendenti della stazione appaltante;
- b) rischi per danni diretti e indiretti

In caso di mancato pagamento dei premi assicurativi da parte della Ditta, la Stazione Appaltante avrà facoltà di risolvere il contratto con effetto immediato e richiedere il risarcimento dei danni conseguenti.

L'accertamento dei danni sarà effettuato dalla Stazione Appaltante alla presenza del rappresentante della ditta aggiudicataria, in modo tale da consentire a quest'ultima di intervenire nella stima.

Qualora la Ditta aggiudicataria non manifesti la volontà di partecipare all'accertamento in oggetto, l'Amministrazione provvederà autonomamente. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dalla Ditta aggiudicataria.

Qualora la Ditta aggiudicataria o chi per essa, non dovesse provvedere al risarcimento od alla riparazione del danno nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, la Stazione Appaltante è fin d'ora autorizzata a provvedere direttamente, trattenendo l'importo sul deposito cauzionale con obbligo di immediato reintegro.

In caso di raggruppamenti temporanei ai sensi dell'art. 48 D. Lgs. 50/2016, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

#### **ART. 15 - IMPEGNO PREZZI**

L'offerta economica sarà impegnativa per tutta la durata del contratto.

#### **ART. 16 - IMPEGNO PROGETTO INIZIATIVE**

Il progetto di iniziative proposto in sede di gara dovrà essere mantenuto e attuato integralmente per tutta la durata del contratto.

#### **ART. 17 – PERSONALE**

Prima dell'inizio del servizio, l'operatore economico aggiudicatario dovrà trasmettere al Servizio l'elenco nominativo di tutto il personale utilizzato con l'indicazione delle qualifiche possedute. Qualsiasi variazione rispetto all'elenco trasmesso deve essere immediatamente comunicata per iscritto.

Dovrà altresì essere fornito un elenco nominativo completo del personale, adeguatamente formato, da utilizzare in caso di eventuali sostituzioni, nonché il nominativo del Referente e suo eventuale sostituto.

Per il personale con funzioni di responsabilità dovrà essere trasmesso al Servizio il curriculum professionale.

L'aggiudicatario impiegherà sul posto un Responsabile con l'incarico di organizzare e controllare il personale, coordinandone le mansioni e verificando che tutti i compiti inerenti al servizio vengano eseguiti puntualmente e diligentemente.

Il personale dipendente, nessuno escluso dovrà essere iscritto nel libro paga dell'Impresa Aggiudicataria.

L'aggiudicatario sarà responsabile del comportamento del proprio personale e sarà tenuto all'osservanza delle leggi vigenti in materia di previdenza, assistenza ed assicurazione infortuni nonché le norme dei contratti di lavoro della categoria per quanto concerne il trattamento giuridico ed economico.

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere, a sua cura e spese, a tutti gli obblighi che le derivano dall'esecuzione del contratto, in ottemperanza alle norme del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché quelle in vigore nelle località in cui deve essere prestato il servizio oggetto dell'appalto, presso i seguenti organismi: I.N.P.S., I.N.A.I.L., ASL., Laboratori di Sanità Pubblica, Ispettorato del Lavoro e VV.FF..

Al personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art 30 c. 4 del D. Lgs. 50/2016, viene applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro

comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 9, del D. Lgs. 50/2016, l'appaltatore ha l'obbligo di trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dell'attività e comunque non oltre 30 giorni dal verbale di consegna, la documentazione comprovante l'avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, Assicurativi ed Infortunistici.

Secondo quanto previsto dal D. Lgs 81/2008 e s.m.i., il personale impiegato nell'attività dell'appalto dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, la data dell'assunzione e l'indicazione del datore di lavoro; **in caso di subappalto**, la tessera dovrà altresì contenere i dati (meccanografico e data di esecutività della determinazione dirigenziale) della relativa autorizzazione.

I lavoratori saranno tenuti a esporre detta tessera durante l'espletamento delle prestazioni.

Il mancato obbligo della citata prescrizione comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal Decreto sopra citato.

### **ART. 18 - CONTROLLI SULL'ESECUZIONE**

Le funzioni di Direttore dell'esecuzione del contratto (di seguito DEC) sono attribuite al Funzionario individuato dall'amministrazione aggiudicatrice; il medesimo svolge le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto, anche con il supporto dei Referenti del Servizio destinatario del bene/servizio.

La regolare esecuzione è accertata previa verifica di conformità delle prestazioni contrattuali; le attività di verifica sono dirette a certificare che le prestazioni siano state eseguite a regola d'arte, in conformità e nel rispetto di quanto previsto dal presente Capitolato, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.

In ogni caso è fatta salva la possibilità di effettuare controlli a campione.

Le attività di verifica di conformità possono altresì essere effettuate in forma semplificata, facendo ricorso alle certificazioni di qualità, ove esistenti, ovvero a documentazioni di contenuto analogo, attestanti la conformità alle prescrizioni contrattuali delle prestazioni eseguite.

L'amministrazione aggiudicatrice si riserva il diritto di procedere a ispezione igienica ogni qualvolta lo ritenga necessario con l'intervento del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L..

I funzionari della Pubblica Amministrazione, muniti di tesserino di riconoscimento, potranno accedere all'area consegnata per accertamenti sulla conduzione dei servizi e sull'esatto adempimento degli obblighi contrattuali di cui ai precedenti articoli e per operazioni nell'interesse dell'Amministrazione. In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali l'Amministrazione provvederà alla contestazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, della riscontrata inadempienza, intimando il ripristino della situazione violata. In caso d'inerzia o qualora non siano ritenute valide le controdeduzioni del Concessionario, da presentarsi entro 10 giorni dal ricevimento della contestazione, si applicherà la penalità di cui al successivo.

### **ART. 19 - PENALITÀ**

Il concessionario è tenuto ad effettuare la prestazione con correttezza e buona fede.

Ove si verificano inadempimenti, **irregolarità, non conformità** nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali ovvero nel caso di **ritardato** adempimento degli obblighi contrattuali, il Responsabile del procedimento, anche a seguito di segnalazioni da parte del DEC, procede all'applicazione di penali.

Le penali determinano l'ammontare del risarcimento del danno occasionato dall'inadempimento dell'obbligazione o dal ritardo nell'adempimento e vengono applicate in relazione alla tipologia, all'entità ed alla complessità della prestazione, nonché al suo livello qualitativo.

Nell'ambito del presente capitolato l'applicazione della penale non esime dall'adempimento dell'obbligazione.

E' fatta salva la facoltà della Stazione appaltante di procedere al risarcimento del **danno ulteriore**.

L'applicazione delle penali non preclude eventuali azioni giudiziarie da parte della Città di Torino.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 113-bis del D. Lgs. 50/2016, per inadempimento o per ritardato, irregolare, non conforme adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, le penali saranno applicate in misura giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente in misura non superiore al 10%, in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo ovvero all'eventuale inadempimento o irregolare o non conforme servizio.

Qualora l'inadempienza contrattuale così come esplicitata determini un importo massimo della penale superiore alla percentuale sopra indicata, il Responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo.

. E' ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale **disapplicazione** delle penali, quando dimostri che il ritardo non è a lui imputabile.

E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di rivalersi sulla cauzione definitiva.

La comunicazione di avvio del procedimento di applicazione delle penali avverrà nei modi e nei termini di cui alla Legge 241/90 e s.m.i. ("*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*").

Qualora l'esecutore sia inadempiente alle obbligazioni di contratto, la Stazione appaltante, esperita infruttuosamente la procedura di assegnazione di un termine all'esecutore per compiere il servizio in ritardo, qualora l'inadempimento permanga, può procedere d'ufficio all'acquisizione del servizio o al loro completamento in danno dell'esecutore inadempiente.

Per quanto non espressamente indicato si richiamano le disposizioni contenute nel Libro Quarto (Delle obbligazioni) del codice civile, in quanto compatibili.

La casistica sottoindicata riporta, a titolo meramente esemplificativo alcuni casi in cui la Stazione appaltante procederà all'applicazione delle penali, secondo la misura sopra indicata e secondo l'entità delle conseguenze prodotte dall'inadempimento:

#### **1. Ritardo nell'esecuzione**

Per inosservanza dei termini di esecuzione, la penale sarà applicata per ogni giorno di ritardo.

Si precisa che, decorso il termine concordato per l'esecuzione senza che la stessa abbia avuto luogo, la Stazione appaltante, a proprio insindacabile giudizio, potrà rifiutare il servizio e rifornirsi altrove, applicando le penali.

#### **2. Carenze qualitative**

La penale sarà applicata per accertate carenze qualitative del servizio.

### **ART. 20 - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Nelle sotto indicate circostanze espressamente indicate dall'art. 107 del D. Lgs. 50/2016, il RUP/DEC può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto:

#### **Sospensione totale:**

**1)** In tutti i casi in cui ricorrano circostanze **speciali** che impediscono in via temporanea che il servizio proceda utilmente a regola d'arte e che **non siano prevedibili** al momento della stipulazione del contratto.

La sospensione deve risultare da verbale di sospensione contenente altresì: **a)** l'indicazione delle **ragioni** che hanno determinato l'interruzione del servizio; **b)** lo stato di avanzamento del servizio/ rispetto a quanto indicato nel contratto; **c)** le parti del servizio la cui esecuzione rimane interrotta; **d)** l'indicazione delle cautele adottate affinché, alla ripresa, il servizio possa essere continuato e ultimato senza eccessivi oneri; **e)** l'indicazione della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti al momento della sospensione.

Il verbale di cui sopra è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

**2)** **La sospensione del contratto può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse**, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti.

In ogni caso la sospensione è sempre disposta per il tempo **strettamente necessario**. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione del servizio/fornitura indicando, altresì, il nuovo termine per l'esecuzione contrattuale.

### **Sospensione parziale**

**3)** Ove insorgano, per **cause imprevedibili** o di **forza maggiore** circostanze che impediscono parzialmente il regolare svolgimento del servizio, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti del servizio eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle parti del servizio non eseguibili dandone atto in apposito verbale.

Nel caso di sospensioni totali o parziali del servizio disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle sopra indicate, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'art. 1382 del Codice Civile.

## **ART. 21 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Il RUP/DEC provvede altresì a formulare all'appaltatore inadempiente la contestazione degli addebiti, assegnando un termine non inferiore a 10 gg. per la presentazione delle controdeduzioni.

Il Responsabile del procedimento, acquisisce e valuta le controdeduzioni, ovvero scaduto il suddetto termine senza che l'appaltatore abbia risposto, propone alla stazione appaltante la risoluzione del contratto.

Il RUP/DEC ha facoltà di assegnare all'appaltatore un nuovo termine per compiere le prestazioni oggetto del contratto, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo. Scaduto anche il nuovo termine assegnato, il RUP/DEC redige apposito verbale in contraddittorio con l'appaltatore; qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali e l'eventuale risarcimento del danno.

Il Responsabile del procedimento, fatte salve le modalità sopra indicate, può proporre la risoluzione del contratto nei casi previsti dall'art. 108 del D. Lgs. 50/2016.

In caso di risoluzione del contratto il RUP ha la facoltà di assicurare l'esecuzione del servizio con affidamento alla ditta che segue immediatamente nella graduatoria o ad altra impresa, nei modi e termini di cui all'art. 110 commi 1 e 2 del D. Lgs. 50/2016, fatto salvo l'incameramento della cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 a titolo di risarcimento danni.

## **ART. 22 - RECESSO**

L'Amministrazione può recedere dal contratto in qualunque momento alle condizioni previste dall'art. 109 del D. Lgs. 50/2016.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

## **ART. 23 - CONTRATTO**

All'aggiudicazione seguirà la sottoscrizione di apposito contratto che verrà stipulato in **forma digitale** da parte dei due contraenti e la relativa imposta di bollo dovrà essere pagata dall'affidatario con modello F24, tra la Circostrizione 8, rappresentata dal proprio Dirigente di Area, e il Concessionario, in persona del proprio Rappresentante legale, i cui effetti saranno subordinati all'accertamento del possesso, da parte del concessionario, dei requisiti previsti dalla Legge per contrattare con la Pubblica Amministrazione. Nel caso di esito negativo di tali accertamenti, il contratto si intenderà risolto senza oneri per la Circostrizione 8.

Tutte le spese inerenti e conseguenti all'appalto saranno a carico del concessionario, comprese quelle contrattuali.

## **ART. 24 - OSSERVANZA LEGGI E DECRETI – SICUREZZA SUL LAVORO**

### **A) Osservanza Leggi e Decreti**

Il concessionario sarà altresì tenuta all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti ed in genere di tutte le prescrizioni che siano e che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma durante l'esecuzione del contratto, indipendentemente dalle disposizioni del capitolato.

## **B) Sicurezza sul lavoro**

La Ditta aggiudicataria si impegna ad osservare tutte le disposizioni dettate dal D. Lgs. 81/2008 in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, igiene e sicurezza, nonché tutti gli obblighi in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, previdenza, invalidità, vecchiaia, malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esecuzione per la tutela materiale dei lavoratori.

Tale impegno è assunto dall'impresa già in sede di presentazione dell'offerta mediante presentazione della "Dichiarazione di ottemperanza" (all. 3 al presente capitolato).

Prima dell'avvio dell'esecuzione del servizio, ai fini dell'attuazione dei commi 2, lettere a) e b) e 3 dell'art. 26 del D. Lgs 81/2008 l'impresa si impegna a sottoscrivere, congiuntamente al datore di lavoro committente, il DUVRI (documento unico di valutazione del rischio), di cui all'art. 26, comma 3 del D.Lgs. 81/2008. Il DUVRI riporta alcune prescrizioni generali in materia di sicurezza ed individua i principali rischi da interferenze potenzialmente presenti nelle sedi oggetto dell'appalto e le relative misure da adottare per eliminarli o ridurli.

In fase di esecuzione del contratto, eventuali ulteriori rischi da interferenza non previsti e non descritti nel DUVRI, conseguenti ad eventi non noti al momento dell'indizione della gara (variazione delle attività nella sede comunale, altri appalti in corso durante l'esecuzione del servizio), saranno oggetto di specifica valutazione da parte del Datore di lavoro della sede in cui si svolge la prestazione in contraddittorio con il datore di lavoro dell'impresa aggiudicataria.

## **C) Conformità a protocollo intesa della città con OO.SS. stipulato il 31.7.2018**

Il presente capitolato è conforme agli impegni assunti nel protocollo citato rivolto a garantire il lavoro regolare, il rispetto dei diritti dei lavoratori e la massima trasparenza delle procedure di affidamento.

### **ART. 25 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI CREDITO**

L'affidatario è tenuto a eseguire in proprio il servizio oggetto del presente capitolato. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 83 del Regolamento dei Contratti e del 1° comma dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016.

**L'area interessata alla gestione del servizio non potrà essere utilizzata da soggetti diversi dal concessionario o per finalità diverse da quelle previste dal presente bando se non previo espresso consenso scritto da parte della Civica Amministrazione.**

### **ART. 26 - FALLIMENTO O ALTRE CAUSE DI MODIFICA DELLA TITOLARITA' DEL CONTRATTO**

L'impresa aggiudicataria si obbliga per sé e per i propri eredi e aventi causa.

In caso di fallimento o amministrazione controllata dell'impresa aggiudicataria, la concessione si intende senz'altro revocata e l'Amministrazione Comunale provvederà a termini di legge.

Per le altre modificazioni del contratto si applicano le disposizioni della Sezione II del Regolamento Disciplina dei Contratti della Città di Torino e dell'art. 110 del D. Lgs. 50/2016.

### **ART. 27 -DOMICILIO E FORO COMPETENTE**

A tutti gli effetti del presente appalto, il Foro competente per eventuali controversie sarà quello di Torino.

### **ART. 28 – INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 – 14 REGOLAMENTO UE 679/2016 PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (GDPR) TRATTATI, ANCHE ONLINE, DA TUTTI GLI UFFICI DELLA CIRCOSCRIZIONE 8.**

Secondo la normativa indicata, i trattamenti relativi ai servizi indicati e da Lei utilizzati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR 679/2016 Le forniamo le seguenti informazioni. I dati personali che in occasione dell'attivazione del presente servizio saranno raccolti e trattati lecitamente ai sensi art. 6 paragrafo 1 lettera e) del GDPR e potrebbero generalmente riguardare:

Dati identificativi (cognome, nome, residenza, domicilio, nascita, identificativo online, dati di contatto (mail, telefono, altro) e quant'altro necessario.

In alcuni casi sono previsti trattamenti di dati particolari quali: dati biometrici, orientamento sessuale, dati relativi alla salute e convinzioni religiose e filosofiche, ecc.. in relazione al servizio richiesto, in applicazione delle norme in vigore.

I dati raccolti saranno trattati in quanto:

il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare (art. 6 par. 1 lettera c)

il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lettera e)

I dati raccolti vengono anche utilizzati per garantire il regolare espletamento delle funzioni comunali di cui all'art. 13 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i. e al tempo stesso l'esattezza dei dati ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera d) del GDPR.

I dati forniti saranno oggetto di: raccolta, strutturazione, estrazione, comunicazione mediante trasmissione raffronto o interconnessione, registrazione, conservazione, profilazione, consultazione, organizzazione, cancellazione o distruzione, ogni altra operazione applicata a dati personali.

Titolare: Titolare del trattamento dati è il Comune di Torino Piazza Palazzo di Città 1 – 10122 Torino.  
Designato dal Titolare: la Dirigente di Area.

Responsabile Protezione Dati: Il Comune di Torino ha nominato il Responsabile Protezione Dati

Finalità: il trattamento dei dati avviene ai sensi dell'art. 6 lettera e) del Regolamento UE 679/2016 (GDPR). Il Comune di Torino tratterà i dati personali conferiti in modo lecito, corretto e trasparente secondo quanto previsto dall'art. 5 paragrafo 1 del GDPR. Il conferimento dei dati è obbligatorio se risulta necessario per lo svolgimento dei servizi richiesti, pertanto la loro mancata indicazione comporta l'impossibilità di utilizzare il servizio stesso.

Base giuridica: questi uffici tratteranno i Suoi dati personali lecitamente ai sensi art. 6 paragrafo 1 lettera e) del GDPR. Notizie aggiornate e dettagliate sulla normativa sono consultabili sul sito della Città di Torino <http://www.comune.torino.it/> e della Circoscrizione 8 [www.comune.torino.it/circ8](http://www.comune.torino.it/circ8) in relazione al servizio richiesto. Le norme nazionali aggiornate possono essere consultate sul sito <http://www.normattiva.it>.

Il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio; il mancato, parziale, o inesatto conferimento ha come conseguenza l'impossibilità di accogliere l'istanza presentata ovvero l'impossibilità di fornire il servizio richiesto.

Destinatari: nel rispetto dell'art. 13 paragrafo 1 lettera e) del GDPR i dati personali conferiti saranno trattati da soggetti appositamente autorizzati, con l'utilizzo di procedure informatizzate o tradizionali, in grado di tutelare e garantire la riservatezza dei dati forniti, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. In caso di comunicazione i dati potranno essere trasmessi a terzi (sia pubblici che privati) unicamente in caso di espressa previsione di legge.

Conservazione dati: nel rispetto dell'art. 13 paragrafo 2 lettera e) del GDPR i dati personali conferiti saranno conservati per tutta la durata dell'istruttoria e successivo periodo di tutela strutturale alle esigenze dell'Ente. I dati saranno trattati con strumenti manuali e/o informatici e telematici, con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzativa, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.

Le misure di sicurezza adottate sono: sistemi di autenticazione, sistemi di autorizzazione, sistemi di protezione (antivirus, firewall, altro) minimizzazione, cifratura e continui monitoraggi di verifica e controllo continuo.

I dati personali vengono conservati il tempo strettamente necessario nel rispetto della normativa vigente.

Diritti dell'interessato: con riferimento al trattamento dei suoi dati personali, l'interessato ha diritto di esercitare i propri diritti come segue:

Diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati che la riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle informazioni previste dall'art. 15 del GDPR ed in particolare a quelle relative alla finalità del trattamento, alle categorie di dati, ai destinatari o categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, al periodo di conservazione, ecc.

Diritto di ottenere la rettifica dei dati nonché l'integrazione degli stessi.

Diritto di cancellazione dei dati ("diritto all'oblio") laddove ricorra una delle fattispecie di cui all'art. 17 del GDPR

Diritto di limitazione del trattamento, nei casi previsti dall'art. 18 del GDPR

Diritto di portabilità dei dati ai sensi dell'art. 20 del GDPR

Diritto all'opposizione al trattamento ai sensi dell'art. 21 del GDPR

Tali diritti potranno essere esercitati mediante richiesta al Responsabile Protezione Dati (RDP) agli indirizzi e modalità di cui al punto 2 della presente informativa.

L'esercizio dei Suoi diritti potrà avvenire attraverso contatto diretto e/o l'invio di una richiesta anche mediante e-mail a:

Soggetto	Dati di contatto	Contatto telefonico	E-mail
Titolare	Comune di Torino Piazza Palazzo di Città 1 – 10122 Torino	+39 011/011.999	segreteria.gabinettodelsindaco@comune.torino.it

Si ricorda che in qualsiasi momento l'interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali <https://www.garanteprivacy.it/> e-mail [garante@gpdp.it](mailto:garante@gpdp.it) o ad altra Autorità di controllo.

IL TITOLARE: Comune di Torino Piazza Palazzo di Città 1 – 10122 Torino.

Il Designato del Titolare: il Dirigente di Servizio.

## **ART. 29 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Responsabile unico del procedimento (RUP) è il Dirigente arch. Luca Ghiringhelli, tel. 011.01134927.

**IL DIRIGENTE**  
Arch. Luca GHIRINGHELLI  
*(Firmato digitalmente ai sensi  
dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e smi.)*